

Cass. civ. Sez. I Ord., 17-02-2021, n. 4222

SOTTRAZIONE DI MINORENNI E DI PERSONE INCAPACI

In caso di sottrazione internazionale di minorenni, il fondato rischio di essere sottoposto a pericoli fisici o psichici o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile ex art. 13, lett b), Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, costituiscono condizioni ostative al rimpatrio del minore.

Cass. civ. Sez. I Ord., 17/-2-2021, n. 4222

MINORI

E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni che, pur implicitamente accertato il trattenimento illecito del minore di tenera età, contro la volontà di uno dei genitori, dal settembre 2018 (allorché il padre aveva riconsegnato alla madre i documenti necessari al loro rientro in Spagna), ha negato il suo immediato rimpatrio nel luogo ultimo di residenza abituale, in Spagna, ravvisando quali condizioni ostative la mancanza per la madre, ad Ibiza, di lavoro e di abitazione, nonché di capacità economica, legami significativi, famigliari o affettivi, situazione destinata necessariamente a riflettersi negativamente sul rapporto con la figlia, e quindi sulla stessa minore, dal momento che l'accertamento sulla sussistenza delle condizioni ritenute rilevanti ed ostative al rientro dall'art. 13 par. 1 lett. b della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 (vale a dire il grado del pericolo fisico o psichico o della effettiva intollerabilità) costituisce indagine di fatto sottratta al controllo di legittimità, esigendo la valutazione di elementi probatori, se la ponderazione del giudice di merito è sorretta da una motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Cass. civ. Sez. I Ord., 17-02-2021, n. 4222

MINORI STRANIERI

I fattori idonei a dimostrare che la presenza fisica di un soggetto in uno Stato (in questo caso la madre) non sia in alcun modo temporanea o occasionale, e che la residenza di siffatto soggetto denoti una certa integrazione in un ambiente sociale o familiare sono: la durata, la regolarità, le condizioni, e le ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato membro, la cittadinanza del minore il luogo e le condizioni della frequenza scolastica e le conoscenze linguistiche nonché in relazioni familiari e sociali del minore in detto Stato.

Cass. civ. Sez. I Ord., 17-02-2021, n. 4222 (rv. 660725-01)

POTESTA' DEI GENITORI

FAMIGLIA - Potesta' dei genitori - Illecita sottrazione internazionale di minori - Convenzione dell'aja 25 ottobre 1980 - Domanda di rimpatrio - Obbligo di immediata consegna - Disciplina derogatrice ex art. 13, comma 1, lett. b), della convenzione - Valutazione riservata al giudice di merito - Fattispecie

Nei casi di sottrazione internazionale, le uniche condizioni ostative al rientro nel luogo di residenza abituale del minore, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), della Convenzione dell'Aja del 1980, sono il fondato rischio del minore di essere sottoposto a pericoli fisici o psichici, oppure di trovarsi in una situazione comunque intollerabile; l'accertamento circa la ricorrenza di tali condizioni costituisce indagine di fatto sottratta al controllo di legittimità. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto il ricorso del padre, contro la decisione della madre che aveva condotto in Italia la figlia, di età inferiore ai quattro anni, motivando di non disporre nel luogo di sua residenza abituale, in Spagna, di un lavoro e neppure di un'abitazione). (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PER I MINORENNI TORINO, 06/03/2019)

FONTI

CED Cassazione, 2021